

**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 08/04/2014

N. 36

**OGGETTO : CONCESSIONE FINANZIAMENTO DEI SOCI IN FAVORE DI ATP  
S.P.A. - NUOVE DETERMINAZIONI**


L'anno Duemilaquattordici, addì otto del mese di Aprile, alle ore 16:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore		X
6. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Lavagna è socio di ATP SpA e partecipa alla società con una quota pari al 4,05% del capitale sociale;
- la società ATP SpA è stata costituita in data 31.12.2005 dalla fusione per incorporazione di "ALI" Autolinee Liguri in Tigullio Pubblici Trasporti SpA per la gestione del trasporto pubblico locale e risulta essere a totale partecipazione pubblica;
- la società ATP SpA è proprietaria al 100% della società ATP Esercizio Srl;
- la società ATP Esercizio srl in data 7 ottobre 2013 ha presentato presso il Tribunale di Genova una domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, Legge Fallimentare, dando avvio alla predisposizione di un piano di risanamento aziendale attraverso una procedura concordataria in continuità
- l'obiettivo di detto piano di risanamento è quello di continuare a gestire il servizio di tpl provinciale fino alla scadenza dell'attuale contratto di servizio (31.12.2015) nonché quello di proseguire in regime di equilibrio economico/finanziario l'attività anche negli esercizi successivi;
- l'operazione di risanamento consentirà altresì alla società in questione di partecipare insieme ad altre aziende alla gara per l'assegnazione ai sensi della L.R. 33/2013 e nel contempo avere la garanzia che il personale, in caso di non aggiudicazione della gara, prosegua il proprio rapporto di lavoro con il nuovo gestore ;
- il predetto piano concordatario in continuità dell'ATP esercizio srl, approvato in data 27.3.2014, prevede, tra gli oneri di risanamento a carico dei soci, il versamento di € 600.000,00 da parte dei Comuni del Tigullio a titolo di finanziamento in ATP SpA, che a sua volta effettuerà degli aumenti di capitale in ATP Esercizio Srl per apportarvi la provvista finanziaria essenziale al buon esito della procedura concordataria;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 35 del 7 aprile 2014 con la quale si assumevano determinazioni in merito alla concessione di un finanziamento a favore di ATP SpA, mediante l'istituto del finanziamento soci disciplinato dall'art. 2467 del codice civile, in virtù del richiamo operato dall'art. 2497, in considerazione dell'attività di interesse pubblico esercitata dalla società ( Trib. Pescara sent. 16.2.2009)



**CONSIDERATO** che durante la riunione dell'Assemblea dei soci in data 7 aprile 2014 sono emerse alcune richieste di parziale modifica del contenuto del predetto atto di indirizzo con particolar riferimento all'eliminazione delle garanzie richieste;

**ACQUISITA** nel frattempo, dal sito internet della Provincia, la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale che illustra nel dettaglio le garanzie richieste ad Atp s.p.a. e ad Atp. Esercizio in correlazione alla deliberata ricapitalizzazione disposta dalla Provincia di Genova.

Ritenuto che i controlli svolti e le garanzie richieste dalla Provincia di Genova, principale azionista della A.T.P s.p.a, siano idonea garanzia anche per i soci di minoranza del rispetto delle condizioni previste dalla norme vigenti e dagli orientamenti della giurisprudenza circa l'ammissibilità di un soccorso finanziario alle società partecipate dagli enti locali, anche alla luce di quanto contenuto nella legge di stabilità.

**RITENUTO** opportuno pertanto adottare un nuovo testo deliberativo che tenga conto delle modifiche richieste in sede di assemblea, nonché delle motivazioni e accertamenti istruttori svolti dalla Provincia di Genova, in sostituzione del precedente testo deliberativo che con il presente atto viene abrogato;


**CONSIDERATO** altresì che, in sede della medesima Assemblea, la Società ATP S.P.A. si è impegnata al rilascio di una idonea certificazione del business plan 2014-2020 di ATP SpA, con particolare riferimento alla previsione di restituzione del finanziamento dei Comuni soci, da parte del Revisore Legale di ATP SpA all'uopo incaricato da ATP SpA stessa, quale ulteriore elemento volto ad attestare la sostenibilità del piano industriale di ATP S.P.A. medesimo;

**CONFERMATA** come da precedente deliberazione, l'utilizzabilità dello strumento giuridico del finanziamento soci in quanto la giurisprudenza della Corte dei conti ( cfr da ultimo Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 408 del 5 luglio 2012) si e' espressa favorevolmente circa la possibilita' dei comuni di concedere un finanziamento ad una propria societa' che eserciti attivita' di interesse pubblico, qual'e' il trasporto pubblico locale;

**VERIFICATO** che i presupposti previsti dal codice civile per l'erogazione del finanziamento sono evidenziati nel piano di risanamento sopra richiamato;

**APPURATO** inoltre che il finanziamento in questo caso si pone come sistema alternativo a quello di un conferimento in conto capitale o di un'operazione di ripiano di perdite e che a

tal fine la causa di tale operazione risiede nell'esigenza di sopperire ad un deficit finanziario, necessaria per la continuità operativa dell'azienda



**DATO** atto inoltre che l'operazione presenta i seguenti vantaggi:

- riduzione dei tempi e dei costi rispetto all'ipotesi di aumento del capitale sociale;
- conseguire una remunerazione del capitale sotto forma di interessi in luogo di quella incerta rappresentata dagli utili (il cui conseguimento è aleatorio);

**CONSIDERATO** pertanto che la motivazione di garantire l'equilibrio finanziario della società e la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico, suffragata dall'adozione del piano di risanamento, siano motivi sufficienti per giustificare la causa del contratto di finanziamento in essere;

**CONSIDERATO** che, una volta ottenuta l'omologa del tribunale, occorrerà provvedere alla regolarizzazione anche contabile mediante la costituzione di apposito stanziamento di spesa e di entrata, tanto dell'ente quanto della società, in ossequio ai principi contabili che regolano le accensioni di prestiti e la gestione dei finanziamenti;

**APPURATO** sotto tale ultimo profilo che, in considerazione del fatto che ad oggi il bilancio di previsione 2014 /2016 non risulta ancora approvato, occorre demandare al competente Consiglio Comunale, le definitive determinazioni circa l'operazione in oggetto;

**CONSIDERATO** sotto tale profilo che il trattamento contabile dell'operazione si differenzia in ragione della provenienza delle risorse utilizzate per il finanziamento e che, a tal fine, la giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione Regionale del Controllo Regione Lombardia, deliberazione n. 510 del 21.10.2011) ha stabilito che:

- *Gli interventi finanziari a favore delle società che generano indebitamento, al pari dei mutui o delle ricapitalizzazioni societarie per perdite o per altra causa, restano assoggettate al calcolo determinativo degli obiettivi del Patto di stabilità;*
- *qualora invece, il finanziamento sia fondato sulla liberazione di risorse proprie disponibili ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a,b,c, e TUEL, al netto delle spese di riscossione e delle quote vincolate agli equilibri di bilancio, l'operazione non si prospetta elusiva dei vincoli del Patto, ma si configura alla stregua di una concessione di crediti (e loro riscossione) espressamente esclusa dal novero delle spese (e delle entrate) soggette al calcolo per la determinazione degli obiettivi del Patto;"*

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ed in particolare:



- i commi 550 e seguenti, che impongono alle pubbliche amministrazioni, nel caso di risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, di accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione;
- i commi 563 e seguenti, che impongono alle pubbliche amministrazioni, per esigenze di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario delle società partecipate, di adottare atti di indirizzo volti a favorire procedure di mobilità tra le stesse evitando nuovo reclutamento di personale.

Ritenuto che le disposizioni della legge di stabilità 2014 evidenzino un nuovo orientamento legislativo in ordine alla copertura di perdite di società partecipate dagli enti locali, in parziale antitesi con quanto disposto dal decreto legge n. 78/2010 articolo 6 comma 19,

Rilevato tuttavia che la disposizione di cui al comma 19 dell'articolo 6 del d.l. 78/2010 sancisce un divieto di soccorso finanziario per le società partecipate dagli enti locali, senza precisare se si tratti di partecipazione diretta o indiretta e che nella fattispecie le perdite sono riferibili alla società atp esercizio s.r.l., partecipata solo indirettamente dagli Enti locali, mentre la società a.t.p. s.p.a, non ha perdite di esercizio consecutive negli ultimi 3 anni.

Rilevato altresì che la Provincia di Genova, socio di maggioranza, garantisce di svolgere i controlli necessari sulla partecipata e sulla controllata come risulta dalla deliberazione n. 9/2014, controlli a cui il comune di Lavagna si rimette.


**RITENUTO** pertanto opportuno sotto tale profilo dare mandato al competente Servizio Finanziario, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, di prevedere la copertura del predetto finanziamento;

**DATO ATTO** che si è concordato con gli altri Comuni Soci di ripartire il finanziamento pari ad € 600.000,00 in ragione della percentuale di partecipazione al capitale sociale come di seguito indicato:

Chiavari	8,98%	€ 176.424,36
Lavagna	4,05%	€ 79.567,78
Rapallo	7,12%	€ 139.882,12
Santa Margherita Ligure	3,53%	€ 69.351,67
Sestri Levante	6,86%	€ 134.774,07

**DATO ATTO**, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott.



ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa in data 08/04/2014;

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 08/04/2014;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Dasso), palesemente espressi

#### **DELIBERA:**

- 1) di recepire le motivazioni e gli accertamenti istruttori svolti dalla Provincia di Genova, socio di maggioranza di A.T.P. s.p.a., della deliberazione n. 9 del 2 aprile 2014, del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, avente ad oggetto "atto di indirizzo per la gestione di A.T.P. S.p.a. E della società controllata A.T.P. Esercizio s.r.l. Ai fini dell'omologazione da parte del Tribunale di Genova del Concordato preventivo in continuità aziendale e in funzione del contratto di servizio del trasporto pubblico locale su gomma nel bacino TG per il biennio 2014-2015.
- 2) di condividere, per quanto di competenza e fatte salve le competenze del Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'erogazione di un finanziamento a favore della società ATP SpA da parte del Comune di Lavagna, in qualità di socio, fino ad un ammontare massimo di € 79.567,78 alle seguenti condizioni:
  - tasso applicabile: tasso semestrale applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, soggetto a revisione periodica all'inizio del semestre + spread dello 0,22%;
  - rate interessi semestrali;
  - data di restituzione: 31.12.2016;
- 3) di dare mandato al Servizio Finanziario di inserire la presente spesa nel Bilancio di previsione 2014/2016 in corso di predisposizione, fatte salve le determinazioni definitive del Consiglio Comunale al riguardo.
- 4) di rimettersi per ogni accertamento istruttorio e per la vigilanza necessaria sull'attuazione del piano di risanamento e sul rispetto delle linee di indirizzo approvate dalla Provincia nella delibera n. 9/2014, a quanto statuito dalla Provincia di Genova nella medesima deliberazione, laddove si prescrivono linee di indirizzo vincolanti nei confronti di Atp. s.p.a. e Atp. Esercizio e si prevede l'attribuzione alla Direzione Ambiente, Ambiti naturali e Trasporti la vigilanza sull'attuazione delle linee di indirizzo formulate dalla



Provincia (punto 3 delibera 9/14) nonché si prevedono meccanismi sanzionatori in caso di inosservanza delle predette linee di indirizzo (punto 4 delibere 9/14).

5) di dare atto che l'esecutività del finanziamento è subordinata al rilascio di una idonea certificazione del business plan 2014-2020 di ATP SpA, con particolare riferimento alla previsione di restituzione del finanziamento dei Comuni soci, da parte del Revisore Legale di ATP SpA all'uopo incaricato da ATP SpA stessa;

6) Di dare atto che, oltre agli accertamenti istruttori svolti dalla Provincia, altre verifiche saranno svolte in sede di definitiva approvazione consiliare.

7) Di dare atto che l'erogazione del finanziamento è subordinata

- alle definitive determinazioni da parte del Consiglio Comunale, nelle modalità dallo stesso ritenute più opportune, in merito alla formale concessione del finanziamento in conto soci a favore della società ATP spa;

- alla sottoscrizione di apposita convenzione regolante il finanziamento e contenente gli elementi essenziali indicati al punto 2) della presente deliberazione;

- all'approvazione degli atti relativi alla concessione del finanziamento da parte dei rispettivi Consigli comunali di tutti i comuni soci, nelle misure indicate per ciascuno nella premessa della presente deliberazione e da parte della Provincia di Genova nella misura prevista dal piano di risanamento;

- all'omologazione da parte del Tribunale di Genova della procedura concordataria;

8) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Enrica Olivieri la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Dasso), palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

EO/ml.


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale  
(C. Orlando)

=====  
Pubblicata in data 09 APR 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(C. Orlando)